



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2522/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2909/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 18 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2909/TFNSVE/2025-2026, 2909 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. TRASTEVERE CALCIO A R.L. (650852) contro la società SSDARL CAMPUS EUR 1960 (949198) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MILAN TOMMASO (matricola 2591606)

In data 28 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Campus Eur 1960 SSD a r.l. (matr. 949198) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Tommaso Milan (matr. 2591606).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 60,00 (sessanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la Campus Eur 1960 SSD a r.l. (matr. 949198) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Tommaso Milan (matr. 2591606) nella misura di euro 60,00 (sessanta/00) in favore della società Trastevere Calcio SSD a R.L. (matr. 650852).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai